

Allegato A)

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE, LA REVOCA DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI LECCO PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETA'

- 1) I rappresentanti della Provincia di Lecco presso enti, aziende, società, fondazioni ed istituzioni devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere in aggiunta a quelli eventualmente previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.
- 2) Non possono essere nominati o designati:
 - a) coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
 - b) coloro che abbiano ricoperto consecutivamente i medesimi incarichi negli stessi enti, aziende ed istituzioni nei due precedenti mandati;
 - c) coloro che già ricoprano incarichi in altri enti, aziende, società, fondazioni ed istituzioni in qualità di rappresentanti della Provincia, fatta eccezione per la rappresentanza in Enti aventi il medesimo scopo o analoga funzione, per opportunità di coordinamento;
 - d) coloro che svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano rapporti di consulenza che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente cui si riferisce la nomina;
 - e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali gli enti derivati siano stati costituiti e che operino nel medesimo territorio;
 - f) il coniuge, i parenti, gli affini entro il terzo grado del Presidente della Provincia, dei Consiglieri, del Segretario Generale e/o Direttore Generale, dei Dirigenti, qualora la nomina o la designazione ricada su soggetti diversi dagli Amministratori o dai Dirigenti dell'Amministrazione Provinciale;
 - g) coloro che siano legati da vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il Direttore o i Dirigenti dell'ente derivato;
 - h) coloro che trovandosi in situazione di privato interesse, incompatibile con il corretto ed indipendente svolgimento della funzione che sono chiamati a svolgere, contribuirebbero al venir meno dei principi di indipendenza e terzietà rispetto agli interessi amministrati.

Ai fini della nomina o della designazione, fatti salvi eventuali requisiti professionali richiesti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti, si tiene conto delle esperienze e competenze acquisite in campo amministrativo, sociale e professionale, e degli studi compiuti risultanti da apposito curriculum vitae.

Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

- 3) Nel caso in cui sia prevista dallo statuto o regolamento dell'ente, azienda, società, fondazione o istituzione, la rappresentanza delle minoranze, prima di procedere alla nomina o, comunque, designazione, si invitano i Capigruppo Consiliari di minoranza ad indicare, per iscritto e, preferibilmente, ove possibile, congiuntamente, il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli. I Capigruppo sono tenuti a presentare le candidature entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta e ad allegare il curriculum previsto al precedente punto 3). In caso di presentazione disgiunta e concorrente delle candidature da parte dei Capigruppo, si provvederà

direttamente alla nomina o designazione scegliendo i rappresentanti tra quelli indicati dai gruppi di minoranza e, qualora richiesto, previa audizione dei Capigruppo. In caso di mancata presentazione delle candidature da parte dei Capigruppo di minoranza entro i termini prescritti, si provvede direttamente alla nomina o designazione dei rappresentanti di minoranza.

- 4) Le proposte di candidatura devono indicare i dati anagrafici, la residenza, il possesso del titolo di studio, il curriculum vitae dal quale emerga comprovata esperienza e/o preparazione nel settore attinente alla carica da ricoprire, l'elenco delle cariche pubbliche o private, ricoperte fino al momento della presentazione delle proposte, completate dalla dichiarazione di disponibilità del candidato, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità e incompatibilità per l'elezione a Consigliere Provinciale.
- 5) Laddove la nomina o la designazione riguardi soggetti diversi da Consiglieri, dal Segretario o dal Direttore Generale, ovvero da Dirigenti o Funzionari, prima di procedere, si provvederà a dare adeguata pubblicità degli incarichi da conferire mediante il sito internet e l'Albo on line della Provincia, pubblicando un apposito avviso. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al punto 5 sono sinteticamente indicate per ciascun ente:
 - l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
 - gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
 - gli indirizzi programmatici dell'ente interessato;
 - il termine e le modalità per la presentazione della domanda di candidatura.

All'esito dell'avviso, l'incarico verrà conferito in considerazione delle qualità professionali e competenze emergenti dal curriculum vitae, tra cui: incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.

- 6) Il decreto di nomina o designazione deve essere comunicato all'interessato, firmato per accettazione, pubblicato all'Albo on line della Provincia per quindici giorni, trasmesso all'ente, azienda, società, fondazione o istituzione cui si riferisce la nomina o la designazione e comunicato al Consiglio Provinciale.
- 7) Contestualmente all'accettazione della nomina o designazione i rappresentanti si impegnano al rispetto degli eventuali indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Provinciale per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina o designazione.
- 8) I rappresentanti, fatto salvo l'adempimento di tali obblighi in forma unitaria da parte dell'Ente, sono tenuti a:
 - trasmettere al Presidente della Provincia copia dell'Ordine del Giorno dell'Organo cui partecipano e del verbale approvato;
 - informare tempestivamente il Presidente della Provincia circa le previsioni del piano industriale o di gestione e delle relative modifiche dell'ente in cui sono rappresentanti;
 - informare tempestivamente il Presidente della Provincia dell'assunzione da parte degli organi ed enti cui appartengono di decisioni in contrasto o conflitto con gli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale;
 - intervenire, se e quando richiesto, e presentare la relativa documentazione alle sedute del Consiglio Provinciale;

relazionare, su richiesta del Presidente e/o del Direttore Generale della Provincia, sulla gestione dell'ente o sulle singole attività.

- 9) Il Presidente della Provincia può, con provvedimento scritto e congruamente motivato, da comunicare all'interessato e da pubblicarsi all'Albo on line per 15 giorni, revocare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, società, fondazioni e istituzioni qualora:
- venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui siano stati nominati o designati;
 - non venga adempiuto quanto previsto al punto 8;
 - qualora risultino gravi motivi di incoerenza dell'azione del rappresentante in riferimento agli indirizzi programmatici della Provincia, nonché ogni qualvolta venga meno il rapporto fiduciario con l'organo che ha provveduto alla nomina o, comunque, alla designazione.
- 10) Compete al Consiglio Provinciale la pronuncia di decadenza dei rappresentanti nei cui confronti sopravvengano cause di ineleggibilità o incompatibilità previste da disposizioni legislative, salvo il caso in cui tale competenza non sia attribuita ad altro organo da norma di legge, statuto o regolamento.
- 11) Le dimissioni di coloro che siano stati nominati o designati quali rappresentanti presso enti, aziende, società, fondazioni e istituzioni, sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale della Provincia.
- 12) Alla surroga dei dimissionari o, comunque, revocati, si provvede individuando i sostituti sulla base dei medesimi criteri già indicati nei precedenti articoli. Le dimissioni producono effetto dalla data di accettazione del decreto di surroga.
- 13) Le dimissioni e il provvedimento di revoca sono comunicati al Consiglio Provinciale contestualmente ai provvedimenti di surroga.